

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

Capo I Il Comune

art. 1 -TERRITORIO E SEDE DEL COMUNE DI VILLA D'ADDA

1. Il territorio del Comune di Villa d'Adda si estende per Km² 6.0; confina con i Comuni di Pontida – Carvico –Calusco - Imbersago - Calco.
2. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni e i suoi poteri.
3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme d'assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
4. La sede del Comune è posta in Via del Borgo, 1 e può essere modificata con atto del Consiglio Comunale.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

art. 2 - STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Villa D'Adda, con lo stemma concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1971.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 1971.
3. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

art. 3 - FINALITÀ

1. Il Comune, nel rispetto dei principi d'uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini, e per il completo sviluppo della persona umana, ispira la propria azione al principio di solidarietà; opera nel rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali, o quantomeno per la rimozione dei loro effetti, nel proprio territorio; contribuisce a realizzare lo sviluppo della comunità e a promuovere azioni per favorire la stessa possibilità di realizzazione agli uomini e alle donne, applicando idonei strumenti.
2. Il Comune, nell'ambito delle leggi nazionale e regionali, delle deliberazioni della Comunità europea e delle Carte dei Diritti dell'ONU, concorre a garantire ai suoi cittadini, per quanto di sua competenza:
 - a. Il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla tutela e valorizzazione dell'ambiente anche con adeguati servizi di protezione civile e promovendo uno sviluppo compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati.
 - b. L'attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità responsabili; una particolare attenzione ai diritti della prima infanzia e dei minori, degli anziani, degli invalidi ed inabili, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà d'inserimento al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale.
 - c. Il diritto al lavoro, perseguendo una politica che offra a tutti, donne e uomini, pari opportunità.

- d. Il diritto alla casa, con opportune iniziative atte a favorirne la disponibilità alle fasce più bisognose ed alle nuove famiglie.
 - e. La funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata in economia, anche sollecitando l'associazionismo economico e la cooperazione.
 - f. Il diritto allo studio ed alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opere di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico, e garantendone il godimento da parte della comunità.
 - g. L'esercizio e l'incremento delle attività sportive, ricreative e del turismo sociale con particolare riguardo ai bisogni ed alle richieste dei giovani, degli inabili e degli anziani anche in collegamento con gli organismi d'analogia finalità presenti nel territorio comunale.
 - h. L'integrazione di tutti coloro che, pur non avendo cittadinanza italiana, vivono o svolgono attività lavorativa nel territorio del Comune.
 - i. La crescita di una cultura della non violenza, del rispetto, della pace, della libertà responsabile e della democrazia.
3. È compito degli amministratori pubblici dare sostanza ai suddetti principi nei propri programmi di governo.

art. 4 - COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

1. Il Comune di Villa d'Adda promuove la collaborazione tra gli enti locali che rappresentano comunità caratterizzate da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee, al fine di rendere armonico il processo complessivo di sviluppo; realizza la collaborazione integrando le azioni degli enti attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi.
2. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di
3. collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipulazione di convenzioni i rapporti conseguenti.
4. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati d'efficienza e d'efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione d'utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.
5. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo apposita convenzione.

art. 5 - ALBO PRETORIO

1. Gli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti sono resi pubblici ai cittadini mediante affissione all'Albo Pretorio, collocato in apposito spazio, individuato dal Consiglio Comunale, nel palazzo civico.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

CAPO II La comunità, l'autonomia, lo statuto e i regolamenti

art. 6 - LA COMUNITÀ

1. La comunità locale è autonoma, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dall'ordinamento giuridico e dalle norme del presente statuto che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e di libertà. Il principio d'autonomia ed i diritti che esso assicura ai cittadini sono le linee guida per la redazione e l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

2. L'ordinamento e lo statuto assicurano l'effettiva partecipazione, libera e democratica, dei cittadini all'attività del Comune.
3. Gli organi del Comune, nella cura degli interessi della comunità, assicurano la promozione dei valori culturali, sociali ed economici che rappresentano il suo patrimonio di storia e di tradizioni; operano affinché, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, essa ne conservi i livelli più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
4. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
5. La comunità esprime le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali, ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune ne persegue il conseguimento, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione dei cittadini singoli e associati previste dallo statuto e dalla legge.

art. 7 - FUNZIONI ED AUTONOMIA

1. Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo d'ogni interesse della Comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni. La titolarità delle funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e delle Regioni è esercitata secondo il principio della sussidiarietà verticale e/o orizzontale.
3. Il Comune adempie i compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
4. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione, d'interesse della propria Comunità, secondo le norme previste nel suo ordinamento, nel contemporaneo rispetto di quelle stabilite dalla legislazione regionale per questi interventi.
5. Il Comune, nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale, favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.
6. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo statuto e i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della comunità.
7. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
8. L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare, secondo lo statuto ed i regolamenti, le funzioni attribuite dalla legge; nell'esercizio delle loro funzioni devono osservare i principi d'equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo le finalità enunciate nel presente articolo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini.
9. Ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989 N° 439 s'ispira l'ordinamento del Comune e l'attività degli organi preposti ad attuarlo.

art. 8 - LO STATUTO

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la propria comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione della società civile organizzata nella comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti, secondo il principio di legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell'organizzazione operativa, distinte, sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adegua periodicamente lo statuto al processo d'evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme stabilite dallo stesso e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

art. 9 - I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio al quale compete di modificarli ed abrogarli.
2. E' attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto e dai principi fissati dalla legge. Le disposizioni dei regolamenti sono coordinate tra loro, secondo i criteri fissati dallo statuto, per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale.

CAPO III I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

art. 10 - I SERVIZI PUBBLICI E L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni e ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici comunali sono erogati nei modi che consentano di promuovere il miglioramento della qualità, di assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti, di garantire la loro partecipazione, anche nelle forme associative riconosciute dalla legge, alle inerenti
3. procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
4. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) In economia, quando hanno modeste dimensioni o caratteristiche;
 - b) In concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale;
 - c) Per mezzo d'azienda speciale, per servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) Per mezzo d'istituzione, per servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) Per mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, con capitale pubblico locale prevalente o non prevalente, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) Per mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di Comuni, nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

art. 11 - AZIENDA SPECIALE

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, d'autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati, e possono essere revocati con atto motivato, dal Sindaco che

tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio e che assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio d'Amministrazione.

4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato dal proprio statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

art. 12 - ISTITUZIONE

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire " istituzioni", organismi strumentali del Comune, privi di personalità giuridica, ma dotate d'autonomia di gestione.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'istituzione. E' nominato secondo le procedure previste dalla legge.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri d'efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il revisore dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle " istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

art. 13 - SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di Società per Azioni o a Responsabilità Limitata, o la partecipazione del Comune a società costituite, per la gestione di servizi pubblici comunali qualora, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare, sia ritenuta opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.,
2. La costituzione della società per azioni può essere effettuata:
 - a) Con prevalente capitale pubblico locale;
 - b) Con partecipazione minoritaria del capitale pubblico locale.
3. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico - finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico per mezzo della stessa; conferisce al Sindaco i poteri e gli atti conseguenti.
4. Nell'atto costitutivo della società per azioni e di quella a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un membro del Consiglio d'amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del Revisore dei Conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del D.lg. 18.8.2000 n° 267, tali nomine non determinano condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore Comunale.
5. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio Comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più membri del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto secondo quanto dispone l'art. 67 del D.lg.

18.8.2000 n° 267, tali nomine non determinano condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

6. Il Consiglio Comunale nel deliberare la trasformazione d'aziende speciali comunali in società per azioni o a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi di amministrazione e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti quarto e quinto comma e con il richiamo ai conseguenti effetti previsti l'art. 67 del D.lg. 18.8.2000 n° 267.

art. 14 - CONVENZIONI

1. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici; la convenzione è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Lo Stato e la regione, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
4. realizzazione di un'opera, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i Comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare tipo.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione d'uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

art. 15 - CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno a più servizi, può partecipare alla costituzione di consorzi secondo le norme previste all'Art 11, purché compatibili, con altri Enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzate, secondo le leggi alle quali sono soggette.
2. A tal fine i rispettivi Consigli approvano una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, ai sensi dell'art. 14, a maggioranza assoluta dei membri.
3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dagli art. 50 e 42 del D.lg. 267 del 18.8.2000 e prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del consorzio agli enti aderenti; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
4. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa all'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio d'Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Gli stessi Comuni e Province possono costituire tra loro più di un consorzio.
7. La legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori, per l'esercizio di determinate funzioni e servizi, in caso di rilevante interesse pubblico. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano le norme previste per le aziende speciali per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

art. 16 - UNIONI DI COMUNI

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. I consigli dei Comuni partecipanti approvano l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione, con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e i modi della loro costituzione; individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve, in ogni caso, prevedere il Presidente dell'Unione, scelto tra i sindaci dei Comuni interessati, e deve prevedere che altri organi siano formati da membri delle giunte e dei consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà di adottare regolamenti per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.
6. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

art. 17 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione d'opere, d'interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, d'amministrazioni statali e d'altri soggetti pubblici, o in ogni caso di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche per richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi e le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti d'arbitrato, nonché, interventi surrogatori d'eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Il Presidente della Regione o il presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia, dei Sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 N° 616 determinando le eventuali conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. L'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata entro 30 giorni dal Consiglio Comunale, a pena di decadenza, ove l'accordo comporti variazione agli strumenti urbanistici.
6. Per l'approvazione di progetti d'opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione, e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa d'efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma, e l'adozione di eventuali interventi sostitutivi, è svolta da un collegio presieduto dal Presidente della Regione e dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto di rappresentanti degli enti locali interessati, nonché, dal commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Nel caso l'intervento, o il programma d'intervento, comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato

all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al Commissario del Governo e al Prefetto.

9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti dalle leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi d'intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data d'entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 1 marzo 1986 N° 64.